



L'AGCM sanziona le principali imprese dell'intermediazione di diritti audiovisivi sportivi

📅 30/07/2019

📖 SOCIETÀ, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, INTRATTENIMENTO, SPORT, SPONSORIZZAZIONI E TURISMO

Roberto A. Jacchia
Sara Capruzzi

Con il proprio provvedimento n. 27656/2019¹, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato una violazione dell'articolo 101, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nell'ambito delle gare per

l'assegnazione dei diritti audiovisivi per la trasmissione in territori diversi dall'Italia (c.d. diritti internazionali) delle partite di calcio nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA)².

Nell'ambito dell'istruttoria, avviata dall'AGCM il 19 luglio 2017, era stata

¹ Il testo del provvedimento è consultabile al seguente [LINK](#)

² La Lega Nazionale Professionisti Serie A è l'associazione a carattere privatistico delle società calcistiche iscritte ai Campionati di Serie A. Essa si occupa dell'organizzazione e gestione amministrativa dei Campionati nazionali di calcio di Serie A, del torneo di Coppa Italia, di alcuni campionati a carattere giovanile e della squadra di calcio rappresentativa della stessa Lega, nonché di un evento di coppa, rappresentato dalla gara di Supercoppa di Lega. In base a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (c.d. Decreto Melandri), La Lega Calcio, in qualità di organizzatore delle competizioni suddette è contitolare, insieme alle società sportive che partecipano agli eventi, dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza. Secondo le previsioni del suddetto decreto e della lettera k) dell'articolo 1, comma 3, dello Statuto-Regolamento, la Lega Calcio è il soggetto preposto alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni che organizza.



rilevata l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza per oggetto, unica, complessa e continuata e di carattere segreto, volta ad alterare le procedure indette dalla Lega Serie A per l'assegnazione dei diritti internazionali, determinando il contenuto delle offerte economiche, vanificandone in tal modo gli obiettivi.

Gli operatori coinvolti sono *Media Partners & Silva Limited*³, *MP Silva S.r.l. in liquidazione*⁴, *MP & Silva Holding S.A.*⁵ (di seguito tutte "MP Silva"), *IMG Worldwide LLC*⁶, *IMG Media UK Limited*⁷ (di seguito "IMG"), *B4 Capital SA*⁸ e *B4 Italia S.r.l.*⁹ (di seguito "BE4 Sarl/B4 Italia")¹⁰, i quali, nel presentare le loro offerte nelle gare indette dalla LNPA, avrebbero posto in essere, direttamente o attraverso società controllate o collegate, comportamenti idonei ad alterare gli esiti al fine di evitare la concorrenza e ripartire i successivi proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti ottenuti.

Nel corso del procedimento, le parti avevano sollevato varie obiezioni

procedurali riguardanti, tra l'altro, l'utilizzabilità dei documenti e delle decisioni della Procura della Repubblica di Milano, le modalità di accesso al fascicolo, e l'attendibilità e la rilevanza del contributo istruttorio di IMG in qualità di *leniency applicant*.

Circa l'utilizzabilità degli elementi provenienti dalla Procura della Repubblica di Milano, l'AGCM ha ribadito che essi sono pacificamente ammessi per la contestazione degli illeciti antitrust. Infatti, la legge italiana non prevede preclusioni all'utilizzo nei procedimenti antitrust delle prove formulate in sede penale¹¹. In merito, invece, al diniego di accesso a parte della documentazione del fascicolo istruttorio ed al lamentato vizio del contraddittorio, l'AGCM ha sottolineato che i documenti interessati non erano stati sottratti all'accesso, ed era stato consentito alle imprese di conoscere i contenuti degli atti secretati, mediante una sintetica descrizione del loro contenuto. In particolare, le informazioni oggetto di richiesta di riservatezza ed attinenti a segreti commerciali, quali le gare diverse da

³ *Media Partners & Silva Limited* con sede a Dublino, è una società del gruppo MP Silva; si occupa in diversi Paesi europei ed *extra*-europei della produzione, gestione, commercializzazione e distribuzione di diritti relativi alla trasmissione di eventi sportivi per conto dei soggetti che ne sono titolari, quali federazioni sportive nazionali, Leghe di squadre di calcio e singoli club sportivi.

⁴ *MP Silva S.r.l. in liquidazione* è una società con sede in Italia il cui oggetto sociale è rappresentato dalla gestione e commercializzazione di diritti e contenuti sportivi per internet, telefonia mobile e fissa, televisione e altri mezzi di comunicazione. Il suo capitale sociale è interamente detenuto da *MP & Silva Holding S.A.*

⁵ *MP & Silva Holding S.A.* è una società con sede in Lussemburgo a capo del gruppo MP Silva ed è attiva nella produzione e distribuzione televisiva di eventi sportivi.

⁶ *IMG Worldwide LLC*, società di diritto statunitense con sede nel Delaware, è attiva a livello mondiale nella gestione e commercializzazione dei diritti di immagine legati a eventi sportivi, anche con riferimento alla promozione dei diritti di ritrasmissione televisiva.

⁷ *IMG Media UK Limited*, società con sede a Londra, è attiva in diversi Paesi europei ed *extra*-europei nella gestione e commercializzazione dei diritti di immagine legati a eventi sportivi, anche con riferimento alla promozione dei diritti di ritrasmissione televisiva.

⁸ *B4 Capital SA* è una società costituita il 23 aprile 2010 con sede in Lussemburgo, attiva in diversi Paesi europei ed *extra*-europei nella distribuzione televisiva di eventi live relativi ad avvenimenti sportivi organizzati da Federazioni e Leghe sportive.

⁹ *B4 Italia S.r.l. in liquidazione* è una società con sede in Italia, il cui oggetto sociale è rappresentato dall'acquisizione e gestione, anche per conto di terzi, di diritti di utilizzazione e sfruttamento di avvenimenti sportivi e in genere di qualunque attività connessa allo spettacolo.

¹⁰ Il procedimento è stato successivamente esteso anche a *BE4 Sarl Luxembourg*, la capo-gruppo di B4, il cui oggetto sociale è rappresentato dall'acquisizione e gestione, anche per conto di terzi, di diritti di utilizzazione e sfruttamento di avvenimenti sportivi e in genere di qualunque attività connessa allo spettacolo.

¹¹ Si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3291, *I723 - Intesa nel mercato delle barriere stradali (Mefra)*.

quelle in contestazione e i documenti e le dichiarazioni relative a fatti del tutto estranei, non erano state rese accessibili, informandone la parte richiedente. Infatti, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato¹², è rimessa “... alla prudente valutazione dell’Autorità di fornire esclusivamente quegli atti che non attengono a dati sensibili di altre imprese e che sono in grado di dimostrare l’assunto dell’estraneità dei dati stessi al procedimento sanzionatorio...”. Queste indicazioni sul bilanciamento fra diritto di accesso e tutela della riservatezza sono state recentemente confermate dal TAR del Lazio¹³ che, richiamando diverse pronunce del Consiglio di Stato¹⁴, sottolinea che “... l’art. 13 del d.P.R. 217/1998, in considerazione del peculiare campo d’azione dell’Autorità, pone una particolare attenzione ai rapporti tra diritto di accesso ed esigenze di riservatezza che concernano informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario ovvero segreti commerciali, prevedendo limitazioni ed esclusioni del diritto di accesso ovvero l’adozione di modalità parziali di trasmissione...”.

Con riguardo agli elementi forniti in sede di domanda di clemenza, secondo l’AGCM sono infondate le obiezioni delle parti secondo cui vi sarebbe stato un uso strumentale dell’istituto della clemenza e la relativa domanda sarebbe inattendibile in quanto caratterizzata da dichiarazioni prive di riscontro fattuale. In merito allo status dei *leniency applicant*, l’AGCM ha richiamato la giurisprudenza del TAR Lazio¹⁵ secondo cui “... Le dichiarazioni fornite dalle imprese collaboranti hanno natura non solo “eteroaccusatoria”, ma

anche “confessoria”, e un possibile tentativo di indurre in errore l’amministrazione procedente potrebbe far dubitare della sincera e completa cooperazione del richiedente, mettendo in pericolo la possibile applicazione del beneficio...”. Pertanto, “... se nella trattazione delle domande di clemenza è comunque opportuno agire in modo cauto, è sicuramente erroneo presumere la loro scarsa genuinità in quanto l’impresa collaborante ha un interesse diretto a rispettare le regole al fine di ottenere concretamente il beneficio per il quale si è indotta a fornire elementi che, si ribadisce, non sono solo eteroaccusatori, ma sono anche confessori della partecipazione ad un’intesa illecita...”. Nel caso di specie, l’AGCM ha ritenuto che il contributo dell’applicant aveva consentito di completare il quadro istruttorio ricostruendo l’esistenza di un’intesa, fornendo in tal modo un significativo valore aggiunto, soprattutto con riferimento all’ampliamento del numero di documenti disponibili in atti e puntualizzando alcuni fatti che formavano oggetto del procedimento.

In merito alle condotte poste in essere dagli operatori, l’AGCM ha ritenuto che, mediante una serie di accordi e contatti ripetuti, essi avevano posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata, nonché di carattere segreto. Tale intesa includeva sia le condotte relative alle procedure di assegnazione dei diritti internazionali per i Campionati di Serie A e di Serie B, sia quelle poste in essere rispetto alle partite di Coppa Italia e della finale di Supercoppa Italia. Dalle indagini dell’AGCM è emerso che le parti non avevano formulato in autonomia le

¹² Si veda Consiglio di Stato, sez. VI, 28 luglio 2016, n. 3409.

¹³ TAR Lazio n. 14770/2018 del 14 marzo 2019.

¹⁴ Consiglio di Stato, sez. VI, 25 marzo 2015, n. 1585, 15 marzo 2013, n. 1568 e 6 settembre 2010, n. 6481.

¹⁵ TAR Lazio 17 novembre 2011, Sez. I., nn. 8945, 8946, 8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953 e 8954, 1701 - Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici. Il Consiglio di Stato ha avuto modo altresì di sottolineare che “... Pur non potendosi ritenere che le dichiarazioni del denunciante nell’ambito di un programma di clemenza possano costituire di per sé prova piena dell’esistenza dell’accordo collusivo, nondimeno a tali dichiarazioni deve essere riconosciuto un valore probatorio non trascurabile (in tal senso, si veda Tribunale di primo grado CE, sentenza 13 luglio 2011 in causa T-59/07, Polimeri Europa)...” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 ottobre 2014, nn. 5274, 5275, 5276, 5277, 5278, 1701 – Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici).

proprie offerte, realizzando condotte intese ad influenzare reciprocamente le modalità di partecipazione per contenere l'ammontare delle offerte economiche presentate alla LNPA e limitando la reciproca competizione sul prezzo di acquisto dei diritti internazionali. In particolare, attraverso la stipulazione di accordi antecedenti le singole gare e contatti intercorrenti fra i loro rappresentanti, esse avevano coordinato il loro comportamento influenzando l'entità delle offerte e, a seguito dell'assegnazione, avevano ripartito i ricavi derivanti dalla successiva rivendita all'estero dei Diritti TV per le competizioni organizzate dalla Lega¹⁶. Secondo l'AGCM, l'intesa aveva inoltre carattere segreto, in quanto gli accordi e le comunicazioni via mail, attraverso cui erano scambiate le informazioni sensibili, erano condivisi solo dagli operatori coinvolti e non coinvolgevano la Lega che aveva indetto le gare. Infatti, gli accordi sottoscritti non avevano formato oggetto di alcuna forma di pubblicità o di informazione ed alcuni di essi erano stati predisposti prima della pubblicazione dei bandi di gara e a prescindere dalle future assegnazioni¹⁷.

L'AGCM ha ritenuto l'intesa in esame una restrizione per "oggetto", consistente nell'alterazione delle procedure di gara volta alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato. Gli accordi in questione, che limitavano l'autonomia commerciale nella predisposizione delle offerte di acquisto dei diritti internazionali della LNPA, farebbero infatti di per sé emergere un grado sufficientemente elevato di dannosità per la concorrenza,

alla luce del tenore delle loro disposizioni, degli obiettivi che mirano a raggiungere, del contesto economico e giuridico in cui si collocano e della natura dei beni e dei servizi coinvolti¹⁸. L'AGCM ha altresì esaminato gli effetti dell'intesa, ritenendo che essa ha determinato un decremento del valore dei diritti internazionali ed era quindi idonea a danneggiare non solo il soggetto aggiudicatore, la LNPA, ma anche le squadre di calcio del campionato italiano che beneficiano degli introiti della rivendita dei diritti internazionali, penalizzando così l'intero comparto calcistico nazionale¹⁹. Quest'ultima connotazione potrebbe preludere ad azioni di *private enforcement* di queste nei confronti delle parti all'intesa, per il risarcimento del danno antitrust loro cagionato.

Alla luce della gravità dell'infrazione, l'AGCM ha sanzionato le parti per un importo complessivo di circa 67 milioni di euro. L'AGCM ha ritenuto che il contributo offerto nell'ambito dell'istruttoria dal gruppo IMG, in quanto *leniency applicant*, non fosse meritevole di una non imposizione della sanzione. Tuttavia, in considerazione degli elementi forniti per la ricostruzione dello scenario in cui si inquadra la fattispecie, con particolare riferimento alle gare relative a Coppa Italia e Supercoppa, al gruppo IMG è stata confermata una riduzione della sanzione pari al 40%²⁰.

¹⁶ Si vedano i punti 309-322 del provvedimento.

¹⁷ Si vedano i punti 323-334 del provvedimento.

¹⁸ Punti 335-337 del provvedimento.

¹⁹ Si vedano i punti 342-352 del provvedimento.

²⁰ Si vedano i punti 423-436 del provvedimento.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Sara Capruzzi

ASSOCIATE

 s.capruzzi@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com